

cennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita ».

(È approvato).

Art. 42.

« Il Collegio unico nazionale è convocato dal Re.

« Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Regio decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione devono decorrere almeno sessanta giorni.

« I sindaci di tutti i comuni del Regno danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi e curano la pubblicazione, nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'articolo 55 ».

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Vi è nell'articolo un errore materiale: laddove è detto « 60 giorni », secondo la proposta della Commissione deve essere detto « 70 giorni ». Dello stesso tenore è l'emendamento dell'onorevole Zanardi.

PRESIDENTE. Non è esatto; l'emendamento dell'onorevole Zanardi parla di 75 giorni.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Sta bene; ad ogni modo io proporrei che il termine definitivo rimanesse sospeso per poterlo armonizzare con le altre disposizioni che sono contenute nella legge. Noi non possiamo stabilirlo *a priori*. Potrebbero trovarsi convenienti 65 giorni, 70 o 75. Insomma, il termine si dovrebbe prolungare per questo calcolo: 30 giorni per il deposito delle liste, 5 giorni per le deliberazioni della Corte di appello circoscrizionale, perchè una parte del primo termine è assorbita dalla Corte d'appello centrale. Si giunge, così, a 40 giorni.

Rimanevano allora, secondo la proposta ministeriale, appena 20 giorni per la formazione della scheda di Stato. Ora, siccome la formazione della scheda di Stato, secondo i consigli e i suggerimenti dei tecnici, potrebbe occupare assai maggior tempo, la Commissione eredita giusto prolungare il termine di altri 10 giorni, giungendo così a 70 giorni.

Questo è il termine che la Commissione ha fissato, e che la Camera, se crede, può approvare.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanardi insiste nel suo emendamento ?

ZANARDI. Io non ho alcuna difficoltà a consentire nel termine fissato dalla Commissione, ma osservo che all'ultimo...

PRESIDENTE. Sta bene. Ne parleremo dopo.

Dunque: l'onorevole Zanardi aveva presentato un emendamento col quale chiedeva che da 60 giorni il termine fosse portato a 75. L'onorevole Zanardi ora ritira il suo emendamento, e accetta la proposta della Commissione.

All'ultimo comma, però, l'onorevole Zanardi ha proposto un altro emendamento; e cioè « dopo le parole » « i sindaci di tutti i comuni » aggiungere « 15 giorni prima della data stabilita per le elezioni politiche ». Ciò perchè manca nel testo l'indicazione del termine entro il quale la pubblicazione dovrebbe aver luogo.

L'onorevole Zanardi mantiene questo suo emendamento ?

ZANARDI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Quanto al termine di 70 giorni, mi rimetto alla Commissione; e quanto all'ultimo comma di questo articolo, accetto l'emendamento dell'onorevole Zanardi.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 42 resta, con gli emendamenti accettati, definitivamente così formulato:

Art. 42.

« Il Collegio unico nazionale è convocato dal Re.

« Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Regio decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione devono decorrere almeno 70 giorni.

« I sindaci di tutti i comuni del Regno, quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni politiche, daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi, e cureranno la pubblicazione, nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'articolo 55 ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).